



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848
U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309
Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Accordo Quadro n. 5, biennio 206-2027-2028 per la realizzazione di lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamento normativi e per la salubrità dei presidi, da eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprietà o concesse in uso, a qualsiasi titolo all'ASP di Agrigento presso Presidio Ospedaliero "San Giacomo D'Altopasso" di Licata, Presidio Ospedaliero "Barone Lombardo" di Canicattì negli ambiti territoriali dei comuni di Palma di Montechiaro, Licata, Campobello di Licata, Ravanusa, Camastra, Canicattì, Racalmuto, Grotte, Castrofilippo.

Sommario

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	1
CAPO PRIMO – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	1
Art. 1 Oggetto dell'Accordo Quadro	1
Art. 2 Ammontare economico dell'Accordo Quadro.....	2
Art. 3 Durata dell'Accordo Quadro, rinnovi e proroghe.....	3
Art. 4 Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro e delle Richieste di Fornitura	4
Art. 5 Norme e disposizioni particolari riguardanti l'appalto	5
Art. 6 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio	5
Art. 7 Responsabile Unico del Progetto e Direttore dei Lavori	6
Art. 8 Modalità di affidamento dei singoli interventi – Modulo d'Ordine	6
Art. 9 Termini per l'esecuzione dei singoli interventi, proroghe e sospensioni	7
Art. 10 Monitoraggio degli interventi.....	8
Art. 11 Verifiche di Regolare Esecuzione.....	9
Art. 12 Contabilità dei singoli interventi ordinati tramite MDO.....	9
Art. 13 Contabilità generale dell'Accordo Quadro, pagamenti in acconto	10
Art. 14 Conto finale dell'Accordo Quadro e Certificato di Regolare Esecuzione.....	12
Art. 15 Penali	12
Art. 16 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.....	13
Art. 17 Responsabilità e obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore	13
Art. 18 Garanzia definitiva	14
Art. 19 Garanzie.....	16
Art. 20 Danni.....	16
Art. 21 Disposizioni in materia di sicurezza	17
21.1 - Assetto generale.....	17
21.2 - Promozione della cooperazione e coordinamento in materia di SSLL.....	17
21.3 - Cantieri e Piani di Sicurezza	18
21.4 - Prescrizioni generali in materia di SSLL	18
Art. 22 Subappalto.....	19
Art. 23 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	22
Art. 24 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....	23
Art. 25 Controversie	23
Art. 26 Risoluzione del contratto.....	24
Art. 27 Clausola risolutiva espressa.....	25

Art. 28 Recesso	26
Art. 29 Norme e prescrizioni generali per l'esecuzione delle attività	26
Art. 30 Oneri e obblighi particolari a carico dell'Appaltatore	28
Art. 31 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	29
Art. 32 Proprietà dei materiali di scavo e demolizioni	29
Art. 33 Custodia dei cantieri	30
Art. 34 Documentazione parte integrante del CSA	30
CAPO SECONDO - SPECIFICHE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	30

CAPO PRIMO – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1

Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente capitolato ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro, in base al quale affidare interventi, che l'Amministrazione riterrà necessario ed opportuno effettuare nel periodo indicato al successivo art. 3, per **la realizzazione di lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamento normativi e per la salubrità dei presidi, da eseguire presso le seguenti strutture immobiliari di proprietà o concesse in uso, a qualsiasi titolo all'ASP di Agrigento presso Presidio Ospedaliero "San Giacomo D'Altopasso" di Licata, Presidio Ospedaliero "Barone Lombardo" di Canicattì negli ambiti territoriali dei comuni di Palma di Montechiaro, Licata, Campobello di Licata, Ravanusa, Camastra, Canicattì, Racalmuto, Grotte, Castrofilippo.**

Per l'individuazione degli interventi da realizzare si allega al presente capitolato una relazione descrittiva nella quale sono rappresentate, in misura puramente esemplificativa ma non esaustiva, le possibili opere da eseguirsi all'interno dei diversi immobili aziendali dell'A.S.P. di Agrigento, variamente dislocati in tutta la provincia.

Nel corso dell'appalto potrà avvenire l'acquisizione di nuovi locali/immobili sui quali l'Amministrazione potrà chiedere parimenti di intervenire, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, oltre al riconoscimento dei servizi effettivamente eseguiti.

Le tipologie di lavorazioni consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo le tempistiche e le necessità rilevate dall'Amministrazione committente nell'arco di tempo di validità contrattuale, con le modalità di cui al presente capitolato.

I lavori saranno valutati a misura secondo il Prezziario OO.PP. della Regione Sicilia 2024 e/o secondo il Tariffario dei Prezzi per Opere edili ed Impiantistiche, edito dal DEI e dell'elenco prezzi allegato.

Qualora le forniture in opera e/o più d'opera non trovino riscontro nei predetti Prezzari, occorrerà effettuare specifiche analisi prezzo redatte, per quanto riguarda il costo dei materiali sulla base dei listini di fornitura emessi dalle case produttrici o specifiche offerte di prezzo, emesse da agenzia di rappresentanza legalmente riconosciuta e per quanto concerne il prezzo della mano d'opera, in base al Prezziario OO.PP. della Regione Sicilia in vigore al momento.

I materiali utilizzati devono essere conformi a quelli originariamente impiegati e comunque delle migliori marche in commercio. Non è assolutamente ammesso l'impiego di materiale di recupero. La Ditta deve essere in grado di provvedere alla ricostruzione di quei particolari obsoleti non più reperibili sul mercato e non sostituibili con altri aventi la medesima funzionalità.

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, l'Appaltatore garantisce una qualità di esecuzione degli interventi richiesti, adeguata alle caratteristiche degli immobili e garantisce altresì che si asterrà dall'eseguire lavorazioni o adoperare tecniche che ne possano compromettere l'integrità.

Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nel pieno rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

Nei casi di estrema urgenza, di pericolo o danni alle strutture od al patrimonio aziendale è richiesto il pronto intervento, anche nei giorni festivi o prefestivi e comunque fuori del normale orario di lavoro, garantendo un intervento entro ore 1 (una) dalla chiamata.

L'Appaltatore nell'adempimento dei propri obblighi dovrà conformarsi alla massima diligenza; dovrà, inoltre, adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

Durante l'esecuzione dell'appalto, laddove si presenterà la necessità di realizzare un cantiere, questo dovrà essere realizzato secondo quanto prescritto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.

L'Accordo Quadro non prevede alcun regime di esclusività in favore dell'appaltatore. Pertanto, il Committente si riserva a suo insindacabile giudizio, per esigenze proprie o dei suoi conduttori, di sospendere in tutto o in parte il servizio o affidarlo ad altre ditte di fiducia, diverse da quella affidataria dell'Accordo Quadro, senza che quest'ultima possa avanzare alcuna pretesa di sorta.

Art. 2

Ammontare economico dell'Accordo Quadro

L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è stato stimato in € 592.000,00 al netto di IVA, di cui € 446.960,00 per lavori soggetti a ribasso, € 14.800,00 per costi della sicurezza ed € 130.240,00 per costi della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 41, c. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ed € 158.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un importo complessivo dell'intervento pari ad € 750.000,00. Il tutto è riportato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO ACCORDO QUADRO		
LAVORI		
Importo dei lavori a base d'asta		€ 592.000,00
Importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 446.960,00
Oneri della sicurezza non inclusi nei lavori (2,5%)		€ 14.800,00
Costi incidenza manodopera		€ 130.240,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivi ai sensi Art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 11.840,00	
IRAP	€ 1.000,00	
IVA 22% sui lavori	€ 130.240,00	
Spese conferimento a discarica autorizzata e oneri accessori	€ 14.920,00	
sommano	€ 158.000,00	€ 158.000,00
Importo complessivo dell'intervento		€ 750.000,00

Il corrispettivo sarà calcolato applicando il ribasso unico offerto; non si applicherà il ribasso d'asta sull'aliquota relativa ai costi della sicurezza e della manodopera.

La stazione appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione. I lavori effettivamente realizzati nell'arco di validità contrattuale potranno risultare, a consuntivo, anche di importo inferiore rispetto al valore dell'accordo.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna, infatti, in alcun modo l'A.S.P. ad affidare lavori fino alla concorrenza dell'importo definito dall'accordo stesso e gli interventi saranno richiesti solo ed esclusivamente sulla base delle necessità operative dall'Amministrazione.

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi (ordini) dalla Stazione Appaltante, qualunque risulti essere l'importo complessivo finale dei contratti attuativi medesimi, nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

Articolo 4 – CATEGORIA DEI LAVORI

Le opere da eseguirsi, così come descritte al superiore art.2, appartengono alle seguenti categorie

Lavorazioni	Cat.	Cl.	Importo (€)	%	Qualificazione obbligatoria (Si/No)	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Preval./Scorpor.	Subappaltabile (Si/No)
Edifici civili e industriali	OG 1	III	592.000,00	100,0%	SI	No	SI nei limiti del 50%
Totale			592.000,00	100,0%			

Le ulteriori lavorazioni relativi ad infissi (OS6) ed ad impianti (OG11) sono da ritenersi inferiori al 10% e, quindi non scorporabili. Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati con riferimento agli interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l'importo delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. A tale riguardo si precisa che, ad ultimazione dei lavori, al solo fine del rilascio del CEL (certificazione elettronica dei lavori), sarà indicata la categoria SOA specifica per infissi ed impianti solo se le rispettive lavorazioni superano il 10% dell'importo contrattuale

Art. 3

Durata dell'Accordo Quadro, rinnovi e proroghe

L'Accordo Quadro ha durata presumibile di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di formale stipula del contratto. L'accordo cesserà di produrre effetti, anche in anticipo rispetto al termine sopra indicato, al momento in cui verrà raggiunto il limite massimo di spesa.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti attuativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l'ultimazione.

Detta protrazione dei termini non darà all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale del presente accordo, fatta salva l'ipotesi in cui la Stazione Appaltante non sia riuscita, per qualsivoglia motivo, a commissionare lavori per l'intero importo presunto, ed in tale ipotesi è facoltà della

stessa Stazione Appaltante commissionare l'esecuzione dei lavori per la quota residua, anche oltre il termine di scadenza dell'Accordo Quadro ed è facoltà dell'amministrazione emettere contratti attuativi, nella formula del modulo d'ordine, dopo la scadenza del suddetto termine di validità contrattuale, senza che l'Appaltatore possa pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzi o maggiori compensi di sorta.

Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano anche il normale andamento stagionale sfavorevole. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente commi 2 e 4.

Gli affidamenti avverranno con ODA (Ordine di attivazione) e successivo contratto applicativo firmato dal RUP e dal Direttore dei lavori, fermi i prezzi e le modalità esecutive fissati dall'accordo quadro, dovranno indicare le prestazioni di volta in volta richieste, i relativi quantitativi ed il conseguente importo dei lavori, i termini di esecuzione degli stessi, le misure occorrenti per garantire la sicurezza del cantiere ed i relativi oneri e quant'altro ritenuto opportuno in ragione della rilevanza tecnico-economica dell'intervento richiesto.

I lavori oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall'Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati nel presente accordo, i quali tutti formano parte integrante ed essenziale dell'accordo stesso, pur quando non siano materialmente allegati al presente accordo, in quanto l'Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati nei prezzi delle tariffe anzidette.

Qualora la Stazione Appaltante, nell'ambito della durata del presente accordo quadro, non emetta contratti attuativi sino alla concorrenza complessiva del presente accordo, l'appaltatore nulla avrà a pretendere per riconoscimento di qualsivoglia altra rivendicazione inerente il presente appalto

Art. 4

Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro e delle Richieste di Fornitura

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) il capitolato generale d'appalto;
- b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) il prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici 2024; i prezzari DEI e l'elenco prezzi allegato;

Faranno parte integrante e sostanziale dei singoli contratti attuativi (MOD), all'uopo sottoscritti tra le parti per dare attuazione all'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

- a) eventuali elaborati grafici ed altri atti componenti il progetto esecutivo dell'intervento, laddove necessario, i progetti degli impianti e le relative relazioni di calcolo;
- b) i DUVRI relativi agli interventi specifici, laddove non adoperabile il DUVRI già allegato al presente Capitolato;
- c) i Piani Operativi di Sicurezza, ovvero i Piani generali di sicurezza e coordinamento laddove necessari;

d) permessi, autorizzazioni, nulla osta eventualmente necessari per l'esecuzione degli interventi richiesti.

In caso di discordanza tra i vari elaborati allegati a ciascun contratto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'intervento è stato commissionato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e relative norme UNI.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con la documentazione tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 5

Norme e disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna a sottoscrivere i contratti relativi ai singoli interventi (ODA) entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di trasmissione del ODA medesimo, il cui corrispettivo è valutato con le modalità di cui al successivo art. 12.

Al momento dell'affidamento del singolo intervento l'Appaltatore, presa visione della relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, dovrà valutare tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e della mano d'opera, oltre ai noli e trasporti, nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.

Successivamente alla sottoscrizione dell'ODA, l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei servizi la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato).

Durante l'esecuzione dell'appalto, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle competenti Autorità amministrative regionali, provinciali, comunali, e di Pubblica Sicurezza, ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea.

L'Appaltatore dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere, per i quali non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Stazione Appaltante, avendone tenuto espressamente conto nella formulazione dell'offerta, anche qualora da essi dovessero scaturire gravami e limitazioni alle attività.

Art. 6

Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto (D.M. 145/2000).

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Prima dell'inizio delle attività, l'appaltatore dovrà indicare il nominativo della persona, ovvero delle diverse figure professionali, incaricate di supervisionare l'esatto adempimento delle attività richieste in esecuzione dell'Accordo Quadro.

In particolare, l'appaltatore dovrà indicare in anticipo la persona che, munita di specifici poteri, sarà delegata alla sottoscrizione dei singoli contratti attuativi, fornendo i recapiti (PEC e/o FAX) presso cui la stessa dovrà rendersi reperibile per ricevere gli ODA, nei modi e tempi previsti negli articoli che seguono.

È fatto obbligo all'Appaltatore o al suo procuratore di presentarsi presso gli uffici della Stazione Appaltante per la sottoscrizione dei moduli d'Ordine entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla richiesta stessa.

L'Appaltatore dovrà indicare altresì il nominativo della persona che ricoprirà l'incarico di Direttore Tecnico o direttore di cantiere, laddove necessario.

La stazione appaltante si riserva il diritto di chiedere l'allontanamento e/o la sostituzione di tali figure professionali, come anche del personale dipendente dell'appaltatore, qualora ritenuti non idonei, scorretti o negligenti.

Ogni variazione del domicilio o dei recapiti delle persone di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante.

Art. 7

Responsabile Unico del Progetto e Direttore dei Lavori

Il Responsabile Unico del progetto è il geom. Francesco Vasile.

Il Direttore dei lavori è il geom. Giuseppe Pecoraro, che potrà essere affiancato da uno o più collaboratori, (ispettore di cantiere e direttore operativo) facenti parte degli uffici tecnici della Stazione Appaltante.

L'attività del Direttore dei lavori e dei suoi collaboratori si esplica in tutte le funzioni di controllo tecnico, amministrativo e contabile dell'appalto al fine di garantire la buona e puntuale esecuzione delle opere, nel rispetto dei patti contrattuali.

Al Direttore dei lavori spetta anche il compito della predisposizione degli Ordini di Attivazione attraverso i quali trova attuazione l'Accordo Quadro, che verranno successivamente sottoscritte dal RUP, nonché dall'Appaltatore o dalla persona da lui designata.

Il Direttore dei lavori provvederà tra l'altro alle verifiche di conformità, alla predisposizione degli Stati di Avanzamento, all'emissione dei Certificati di regolare esecuzione, nonché a quant'altro necessario per la regolare conduzione dell'appalto.

Art. 8

Modalità di affidamento dei singoli interventi – Ordine di Attivazione

I servizi che dovranno essere effettivamente eseguiti verranno affidati mediante specifiche richieste di intervento sotto forma di Ordine di Attivazione (ODA), i quali, dopo la loro sottoscrizione da parte

dell'Appaltatore ovvero del suo incaricato, costituiranno i singoli contratti d'appalto attraverso cui l'Accordo Quadro troverà esecuzione.

Ciascuna ODA dovrà indicare:

- a) la descrizione dell'intervento o servizio da eseguire;
- b) i termini iniziali e finali di esecuzione dell'intervento;
- c) l'importo dell'intervento, laddove certo, ovvero il tetto massimo stimato dello stesso, valutato secondo quanto previsto al successivo art. 12.

Agli ODA dovranno, inoltre, essere allegati, ove ritenuti necessari, progetti, schede tecniche e quant'altro dovuto per fornire all'appaltatore ogni indicazione utile alla migliore esecuzione dell'intervento.

In caso di urgenza gli interventi potranno essere attivati tramite semplice richiesta, anche verbale, e l'Appaltatore è tenuto ad iniziare immediatamente le lavorazioni o attività indicate.

La segnalazione verrà successivamente formalizzata, tramite apposito ODA, entro le 48 ore successive. Il rifiuto a ricevere gli ODA, la mancata reperibilità della persona designata, ovvero il rifiuto, non adeguatamente motivato, alla sottoscrizione entro un giorno lavorativo dalla richiesta, verrà considerato grave inadempimento agli obblighi contrattuali e potrà essere sanzionato come previsto negli articoli successivi.

L'ODA, una volta sottoscritto, costituisce contratto d'appalto attuativo dell'Accordo Quadro e pertanto produce effetti a carico di entrambe le parti. In nessun caso l'importo massimo indicato nell'ODA potrà essere superato.

Qualora lo stesso, all'atto pratico, si rivelasse insufficiente al completamento delle lavorazioni, dovrà essere obbligatoriamente emesso un nuovo ODA ad integrazione.

Viceversa, l'importo effettivo da corrispondere all'Appaltatore per ciascun intervento verrà computato a misura sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite, sicché tale importo potrà risultare anche sensibilmente inferiore alla somma preventivata come tetto massimo nell'ODA, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere oltre il pagamento delle lavorazioni e attività effettivamente eseguite.

Gli eventuali importi residui torneranno disponibili per nuovi affidamenti.

La Società Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di annullare un ODA qualora, prima della sua esecuzione, dovessero mutare le condizioni che ne avevano resa necessaria l'emissione. In tal caso nulla sarà dovuto all'appaltatore.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di ridurre, a proprio insindacabile giudizio, le lavorazioni previste in un ODA, ovvero di sospenderle, anche a titolo definitivo, senza che l'appaltatore possa avere nulla a pretendere salvo il pagamento delle lavorazioni e/o attività effettivamente eseguite.

Art. 9

Termini per l'esecuzione dei singoli interventi, proroghe e sospensioni

L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli eventuali termini di inizio e fine lavorazione indicati in ciascun Ordine di Attivazione.

Il ritardo immotivato nell'avvio dell'esecuzione ovvero nell'ultimazione dei singoli interventi sono passibili di penali, come indicato nel seguito del presente Capitolato.

I termini indicati nei singoli ODA possono essere sospesi a discrezione della Committenza con ripresa della decorrenza degli stessi dopo la redazione del verbale di ripresa delle attività.

La sospensione dei termini di cui al presente comma, concordata contrattualmente, non costituisce sospensione ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023.

Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non riesca ad ultimare l'intervento nei termini prefissati, potrà chiedere una proroga al Direttore dei Lavori, anche informalmente via e-mail, il quale trasmetterà la richiesta al RUP, unitamente al proprio parere. La proroga è concessa o negata dal RUP entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

La mancata risposta nel termine previsto costituisce silenzio-diniego.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei servizi, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:

- a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Stazione Appaltante o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 145/2000);
- c) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dei termini di inizio o ultimazione delle attività i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Società Appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Società Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Art. 10

Monitoraggio degli interventi

L'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante ogni indicazione atta a garantire il monitoraggio degli interventi eseguiti. La mancanza di tali indicazioni costituisce grave violazione degli obblighi contrattuali.

In particolare, con cadenza settimanale al Direttore dei lavori, l'appaltatore dovrà comunicare le attività effettuate, con orari e luoghi di esecuzione in maniera tale che questi possa esercitare la propria attività di controllo, fornendo altresì un resoconto delle attività eseguite nella settimana precedente, corredate da eventuale documentazione necessaria o comunque richiesta dalla Stazione Appaltante.

L'assenza di tali comunicazioni o il ritardo nell'invio dei resoconti, comportando di fatto una difficoltà o addirittura l'impossibilità di verificare i servizi eseguiti nel periodo di riferimento, sarà passibile di penale come previsto nei successivi articoli del presente Capitolato.

Il perdurante rifiuto (dopo due solleciti ripetuti per iscritto) a presentare i programmi e/o resoconti delle attività potrà comportare il diritto della Stazione Appaltante a risolvere l'Accordo Quadro per grave inadempimento dell'Esecutore in ragione dell'impossibilità di verifica delle lavorazioni eseguite.

L'inoltro dell'Ordine di Attivazione e l'esecuzione delle lavorazioni previste nello stesso da parte dell'impresa equivalgono alla tacita dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 11

Verifiche di Regolare Esecuzione

Durante l'esecuzione dei lavori, per ciascun ODA, la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'appalto o nell'Accordo.

Se i controlli daranno esito positivo e il singolo lavoro sarà finito in ogni sua parte e nei tempi dovuti, la Direzione Lavori provvederà ad emettere il certificato di regolare esecuzione per ciascun ODA e relativo contratto applicativo.

La verifica della regolare esecuzione è diretta ad accertare che i lavori oggetto di esecuzione siano stati eseguiti a regola d'arte, in conformità al contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite dal Committente.

Dopo l'ultimazione di ciascun intervento, ordinato a mezzo di ODA, il Direttore dei Lavori ne accerta l'effettiva ultimazione verificando la regolare esecuzione.

L'inserimento di una lavorazione all'interno di un SAL e l'emissione del relativo Certificato di pagamento, anche senza ulteriori atti formali, costituiscono controllo della regolarità tecnica e contabile dei servizi, fatto salvo quanto prescritto in materia di collaudi e vizi occulti.

Art. 12

Contabilità dei singoli interventi ordinati tramite ODA

Gli interventi ordinati a mezzo di Modulo d'Ordine verranno computati a misura in analogia alle norme previste per la contabilità dei lavori pubblici, applicando alle singole quantità effettivamente eseguite i prezzi desunti nell'ordine da:

- a) Prezzario Regionale (Sicilia);
- b) i prezzari DEI.
- c) Elenco prezzi

In mancanza di prezzi unitari si potrà procedere:

- per assimilazione ai prezzi esistenti;
- attraverso la determinazione di nuovi prezzi sulla scorta di indagini di mercato e analisi prezzi;
- procedendo con acquisti e/o noleggi diretti dal commercio, rimborsati dietro presentazione di regolare fattura quietanzata, oltre ad eventuale posa in opera da computarsi in economia.

Ai prezzi come sopra computati (fatta eccezione per le fatture a rimborso) verrà applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'Impresa in sede di gara sulla parte lavori ad eccezione della manodopera e della Sicurezza che non sono soggetti a ribasso.

Per eventuali interventi in economia, il corrispettivo verrà desunto sulla base delle tariffe ufficiali dei prezzi della mano d'opera adottate dall'ANCE Sicilia, incrementati del 15% + 10% per tener conto delle spese generali e dell'utile di impresa.

In tal caso il ribasso percentuale offerto in sede di gara verrà applicato ai soli incrementi per spese generali e utile come sopra determinati.

Al corrispettivo delle lavorazioni saranno aggiunti, se del caso, gli oneri per la sicurezza, computati analiticamente e non soggetti al ribasso d'asta.

La remunerazione della manodopera comprende e compensa la movimentazione del personale, la dotazione di attrezzature minute, quali ad esempio trapani, saldatrici, scale, strumenti di misura ecc.

Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti in ogni loro parte, a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte, e comprendono e compensano tutte le spese ed oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, compresi eventuali oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato ma comunque necessari per garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, comprensive di materiali e mezzi d'opera.

I prezzi unitari si intendono offerti ed accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e stime, a tutto suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili e indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l'Appaltatore, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta e dal presente Capitolato, ogni alea relativa, ai sensi dell'art. 1469 c.c., con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 c.c., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

Per ciascun ODA emesso dalla Stazione Appaltante, la contabilità verrà eseguita in contraddittorio al termine di tutte le lavorazioni previste nello stesso ODA.

Solo in caso di interventi particolarmente prolungati, potrà essere consentita una contabilizzazione parziale, riferita al periodo di esecuzione, e comunque minimo mensile.

Art. 13

Contabilità generale dell'Accordo Quadro, pagamenti in acconto

Le attività eseguite dall'Appaltatore a seguito di Ordine di Attivazione verranno remunerate tramite acconti emessi in corso d'opera in base agli stati di avanzamento emessi e/o ai certificati di pagamento ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti complessivamente, all'importo stabilito nell'ODA stessa.

Raggiunto il superiore importo, il Direttore dei Lavori redige entro 10 giorni lo stato di avanzamento in base al quale, entro il termine di 30 giorni, il Responsabile del progetto emetterà il relativo certificato di pagamento.

Gli Stati di Avanzamento successivi al primo, dovranno riportare, in maniera progressiva, l'ammontare degli stati di avanzamento precedenti, in maniera da evidenziare una contabilità progressiva.

Sulla base degli Stati di Avanzamento come sopra redatti, il RUP, entro 7 giorni, autorizzerà i pagamenti in acconto, tramite Certificati di Pagamento, sui quali sarà operata la ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza da parte dell'appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Tale ritenuta sarà svincolata in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione della regolare esecuzione e previa presentazione della polizza per il relativo svincolo, previa verifica del DURC.

Solo dopo l'emissione del Certificato di Pagamento, l'Appaltatore potrà presentare fattura allegando alla stessa obbligatoriamente copia dei documenti contabili (Stato Avanzamento corredato di Certificato di Pagamento) ed indicando il codice CIG.

In mancanza di tali documenti e indicazioni la fattura non potrà essere accettata dalla Committenza e verrà pertanto restituita all'Appaltatore per la riemissione secondo le corrette modalità, con conseguente interruzione dei termini per il relativo pagamento.

Nei titoli di pagamento verranno detratte dal credito dell'Appaltatore le penali eventualmente comminate, nonché le somme per eventuali spese o risarcimento danni.

La fattura verrà pagata al termine delle prestazioni, a 30 (trenta) giorni dalla data fattura fine mese.

Le rate di acconto relative ai soli lavori eseguiti e di cui sia stato rilasciato il certificato di regolare esecuzione saranno contabilizzate, al lordo del ribasso d'asta, comprensive della eventuale quota relativa degli oneri per la sicurezza ed al lordo dell'importo delle rate di acconto precedenti. La contabilità sarà redatta a misura sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara, in contraddittorio con l'impresa appaltatrice dei lavori.

Saranno usati per l'elaborazione di tale contabilità strumenti informatici idonei alla computazione automatica del registro di contabilità e del successivo certificato di pagamento.

I pagamenti verranno effettuati sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall'esecutore esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario in ottemperanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dall'art. 3 della L. 136/2010.

Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all'acquisizione d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità dell'Appaltatore, nonché di tutti gli eventuali subappaltatori. Contestualmente sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'appaltatore con l'elenco di tutti i subcontratti relativi ai singoli contratti attuativi.

In caso di subappalti è necessario che l'appaltatore trasmetta al RUP le fatture quietanzate delle attività svolte dagli eventuali subappaltatori, in mancanza delle quali non si potrà procedere al pagamento dell'acconto successivo.

Nel caso di sospensioni di durata superiore a 90 giorni sarà pagata all'impresa una rata d'acconto per l'importo dei lavori eseguiti fino alla data di sospensione.

L'ultimo acconto è pagato dopo l'accertamento dell'ultimazione dei lavori indipendentemente dall'importo raggiunto. La rata di saldo e lo svincolo della cauzione sarà pagata entro 60 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

In qualunque caso di decadenza o di cessazione dall'incarico delle persone incaricate a riscuotere, anche se, nel caso di carica di amministratore o procuratore o direttore generale, la decadenza avvenga «ope legis» o per fatto previsto dallo Statuto Sociale o sia pubblicata nei modi di legge, l'appaltatore deve tempestivamente darne comunicazione mediante notifica all'Amministrazione appaltante, in difetto della quale l'Amministrazione è esente da qualunque responsabilità per i pagamenti eseguiti.

La stima che determinerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti attuativi, in applicazione del PSC, verrà determinata di volta in volta per ogni singolo contratto attuativo, previa autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza ove previsto; il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell'Appaltatore.

Art. 14

Conto finale del singolo contratto applicativo e Certificato di Regolare Esecuzione

Alla scadenza dell'Accordo Quadro verrà redatto un certificato di ultimazione delle attività e, successivamente, entro 60 giorni dalla ultimazione del singolo contratto applicativo verrà emesso un Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, previa consegna da parte dell'Appaltatore di tutte le eventuali certificazioni dei lavori eseguiti, collaudi tecnici, documentazione as built ecc.

In mancanza di tale consegna il Certificato non potrà essere emesso fino a quando l'esecutore non ottempererà a tale prescrizione.

Il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori, controfirmato dall'Impresa e approvato dal RUP, attesta la regolarità della posizione dell'esecutore nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché l'ammontare complessivo delle prestazioni, dopo la sua sottoscrizione. Dopo l'approvazione del Certificato di Regolare esecuzione l'appaltatore potrà presentare fattura per il pagamento delle ritenute. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni.

Il pagamento dei corrispettivi e lo svincolo delle ritenute non costituiscono presunzione di accettazione delle opere, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; l'appaltatore, infatti, risponde per le difformità ed i vizi delle opere ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione delle attività riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili, nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 15

Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all' 1,5 per mille (euro uno e cinquanta centesimi ogni mille) dell'importo finale del singolo lavoro ordinato.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a. nell'inizio del lavoro rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori nel contratto applicativo;
- b. nella ripresa del lavoro seguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
- c. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

d. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa all'ultimazione dei lavori, relativamente alla certificazione degli impianti ai sensi del D.M. n.37/2008.

La penale di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente accordo e del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione del singolo lavoro l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad interferenze con l'attività degli immobili oggetto d'intervento.

Art. 16

Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 si applica la clausola di revisione dei prezzi riferite alle prestazioni oggetto del contratto. La clausola di revisione non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto.

Art. 17

Responsabilità e obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è direttamente responsabile dei danni che lui stesso o gli eventuali subappaltatori dovessero arrecare agli immobili e a tutto quanto in essi contenuto. L'Appaltatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di danni eventualmente arrecati a persone e cose, tanto propri che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, anche in caso di intervento di eventuali subappaltatori.

A tal fine l'Appaltatore dovrà sottoscrivere apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) e garanzia di manutenzione, con massimali di garanzia non inferiori all'importo di € 500.000,00.

La Stazione Appaltante si riserva di far esaminare il contratto di assicurazione dal proprio Broker assicurativo di fiducia per farne verificare la congruità.

L'Appaltatore è tenuto ad apportare alla polizza tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie dal Broker, specialmente in ordine alle seguenti estensioni di garanzia:

- a) la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di assicurato alle imprese subappaltatrici;
- b) la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (d.P.R. n. 1124/1965, D.Lgs. n. 38/2000);

- c) la qualifica di terzo si estende anche all'Azienda Sanitaria, ai suoi prestatori di lavoro e a chiunque operi nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto, compresi i relativi dipendenti;
- d) l'assicurazione vale per i danni determinati per colpa grave dell'assicurato nonché da dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito delle attività dell'assicurato;
- e) l'assicurazione vale per i danni arrecati nei locali nei quali si svolgono le attività oggetto dell'appalto e alle cose che si trovano all'interno degli stessi;
- f) la polizza prevede espressamente la rinuncia da parte della Compagnia di assicurazione al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo verso l'Azienda Sanitaria e i suoi dipendenti, collaboratori, incaricati;
- g) la polizza prevede inoltre l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso l'Azienda Sanitaria nel caso di interruzione/sospensione della relativa copertura prima della scadenza dell'appalto qualunque ne sia la causa.

Nel caso in cui l'efficacia del presente atto dovesse essere prorogata per volontà del Committente, il Fornitore dovrà rinnovare la polizza sino al nuovo termine del rapporto contrattuale, dando prova dell'avvenuto pagamento del premio, tassativamente entro il termine della scadenza annuale della polizza medesima. Resta inteso che le somme riferite a eventuali franchigie e/o scoperti della polizza rimangono in ogni caso a carico dell'Appaltatore.

La polizza non libera l'Appaltatore dalle responsabilità e dalle obbligazioni derivanti dalle normative vigenti e/o liberamente assunte con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dei relativi MDO, avendo la stessa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 18

Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs 36/2023, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023, pari al 2 per cento dell'importo dell'accordo quadro.

L'importo della garanzia per i contratti attuativi è fissato nella misura del 10 per cento del valore dei contratti stessi con l'indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2.

Restano ferme le diminuzioni di percentuale indicate dall'art.106, richiamato dall'art.117 e gli aumenti di percentuale di cui al comma 2 dell'art. 117.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso di accordi quadro con più operatori che prevedono una riapertura del rilancio, la maggiorazione di cui al presente periodo è stabilita dalla stazione appaltante nella documentazione di gara dell'accordo quadro.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art.117 del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie

prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 19 **Garanzie**

L'Appaltatore si impegna a garantire i materiali, le apparecchiature, i componenti e la funzionalità di quanto realizzato (sia singolarmente che come prestazioni nel loro complesso) contro guasti, difetti di prestazioni e/o funzionamento che non siano imputabili ad eventi impreveduti e imprevedibili (precisamente individuabili), di caso fortuito, di forza maggiore o derivanti da uso contrario alle buone norme.

Tale garanzia avrà durata biennale dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ed impegna l'Appaltatore a compiere, a sua cura e spese, tutti gli interventi, le sostituzioni di parti, i rifacimenti e quant'altro occorrente al fine di eliminare guasti, malfunzionamenti, difetti di prestazioni, ecc.

Le parti contestate e sostituite, una volta ripresa la normale funzione, saranno soggette ad un nuovo periodo di garanzia suppletivo della durata di sei mesi.

La garanzia biennale di cui sopra è da intendersi estesa anche alla sostituzione o ripristino delle parti che dovessero risultare deteriorate nel corso del normale esercizio, in quanto gli elementi, gli impianti e quant'altro realizzato si intendono garantiti, nel loro complesso e nelle loro parti, senza necessità di sostituzioni per usura, per un periodo superiore a quello qui previsto come termine di garanzia.

Per tutte quelle lavorazioni che, laddove non correttamente eseguite, possano limitare la fruibilità del bene, la garanzia avrà durata decennale.

Di tale condizione si darà espressa menzione nel relativo Modulo d'Ordine; con la firma per accettazione dello stesso da parte dell'Appaltatore, si intende compresa anche l'accettazione del suddetto termine di garanzia.

Art. 20 **Danni**

Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l'Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza.

Non potranno in ogni caso essere considerati eventi "imprevedibili ed eccezionali" fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell'Appaltatore (es. sciopero dei dipendenti dell'Appaltatore medesimo).

I danni che dovessero derivare dall'esecuzione negligente della prestazione lavorativa non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni conseguenti.

L'Appaltatore è responsabile, a qualsiasi titolo, di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingenti. La garanzia assicurativa da stipulare a copertura di tale responsabilità è regolata dall'art. 21 del presente Capitolato.

In caso di danni arrecati a beni preesistenti e/o su cui si interviene (edifici, impianti, manufatti, ecc.), la Stazione Appaltante provvede comunque a trattenere, sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa e a suo insindacabile giudizio, può invitare l'Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Stazione Appaltante anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

Si provvede inoltre secondo le norme degli artt. 165 e 166 del d.P.R. 207/2010 e degli artt. 14 e 20 del Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. (D.M. 145/2001).

Art. 21

Disposizioni in materia di sicurezza

21.1 - Assetto generale

I servizi e lavori in appalto non sono inquadrabili in interventi predeterminati, ma dipendono dalle necessità manutentive che si evidenzieranno nel corso di durata dell'Accordo Quadro. Pertanto, preliminarmente all'affidamento dei singoli interventi di lavori, servizi e forniture, il Committente provvederà ad inquadrarli nelle specifiche ipotesi previste dal D.Lgs. 81/08 e ad attuare i necessari adempimenti di competenza in materia di SSLL.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono dare evidenza sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica professionale di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) con riferimento alle modalità indicate allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

21.2 - Promozione della cooperazione e coordinamento in materia di SSLL

L'Appaltatore, nell'ambito dei propri obblighi, darà attuazione a quanto indicato nell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 al fine di rendere efficaci le misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate e adottabili per eliminare o, dove non possibile, ridurre rischi da interferenza tra le attività dell'appaltatore e del committente.

I relativi oneri della sicurezza verranno preventivamente ed analiticamente stimati per ogni specifico ordine di lavoro ed indicati nel DUVRI di dettaglio riferito allo specifico ordine di lavoro.

Ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il committente ha redatto il documento unico di valutazione del rischio da interferenze (DUVRI) il quale verrà adeguato in funzione della specificità degli interventi di manutenzione.

Il DUVRI, redatto dal Committente, viene allegato al presente CSA, al fine di fornire all'Appaltatore tutti gli elementi tecnici necessari alla valutazione economica dell'appalto.

L'impresa esecutrice, prima dell'effettivo inizio delle singole lavorazioni, dovrà comunque presentare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, corredato almeno dei contenuti minimi, di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/08, quale documento di valutazione dei rischi riferito alla specifica tipologia di intervento che verrà eseguito.

L'Appaltatore dovrà nominare un referente per la sicurezza il quale farà da riferimento in materia di SSSL per la Direzione Lavori. Il nominativo del referente dovrà essere comunicato al RUP.

21.3 - Cantieri e Piani di Sicurezza

Il Committente, laddove ne ravvisasse la necessità, in relazione ad uno specifico ordine di lavoro le cui opere risultino inquadrabili nell'ambito di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/08 (cantieri), nominerà un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione per la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e di un Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, a norma degli artt. 90, 91 e 92 del D.Lgs. 81/08.

In tal caso l'Appaltatore entro 15 giorni dalla consegna dei lavori redige e consegna alla stazione appaltante eventuali proposte integrative al PSC ed un piano operativo di sicurezza (POS).

Il piano operativo di sicurezza dovrà contenere quantomeno gli elementi minimi richiamati all'allegato XV del già più volte citato D.Lgs. 81/08.

21.4 - Prescrizioni generali in materia di SSSL

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste.

Restano a carico dell'Appaltatore e dell'impresa esecutrice tutte le responsabilità relative alla sicurezza ed al rispetto delle normative applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le opere appaltate, sia generali che relative allo specifico lavoro affidato, dovranno essere condotte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso, in condizioni di permanente igiene e sicurezza.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà informare i propri dipendenti su tutte le norme di legge, di contratto, sui rischi presenti e sulle misure di prevenzione e protezione che verranno assunte.

Egli sarà tenuto a vigilare affinché i propri dipendenti, come pure i terzi presenti nei luoghi in cui si eseguono le lavorazioni, si attengano scrupolosamente a quanto loro reso noto ed in generale osservino le norme di legge, di contratto e quelle misure che egli abbia definito.

Le maestranze dovranno essere dotate di cartellino di riconoscimento.

Si richiama l'obbligo dell'Appaltatore in materia di informazione e formazione delle proprie maestranze in materia di SSSL e dell'onere di verificare l'attuazione di tale obbligo nei confronti degli eventuali subappaltatori.

In caso di inadempienze in merito all'informazione e formazione, i lavoratori coinvolti dovranno immediatamente essere allontanati, con riserva della Committenza di darne comunicazione agli organi di vigilanza in materia di SSSL.

L'Appaltatore è tenuto a verificare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto siano efficienti e sottoposti, periodicamente, secondo le norme vigenti e della buona tecnica, alle revisioni, manutenzioni e controlli del caso.

La Stazione Appaltante ha in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni ed accertamenti, relativi al rispetto e all'applicazione delle norme di sicurezza e salute del lavoro al proprio Servizio di Sicurezza. Il

mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente paragrafo da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempienza contrattuale.

Art. 22

Subappalto

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente (ovvero oltre il 50%) e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

Il concorrente deve indicare già in fase di gara se intenderà avvalersi del subappalto. Deve, altresì, indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Il subappalto deve sempre essere autorizzato dalla Stazione appaltante.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

Come indicato nella deliberazione di autorizzazione a contrarre del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento e secondo quanto stabilito dall'art.119, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, che prevede che la quota percentuale subappaltabile dei lavori ricompresi nella categoria prevalente OG1 "non possa costituire la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente", il subappalto per la categoria è ammesso nel limite del 50%.

A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. 36/2023, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, che prevede lavorazioni ordinarie e specialistiche che verrebbero ad essere compromesse da una frammentazione degli esecutori, le lavorazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (divieto di subappalto a cascata).

L'appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- b) l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023.

L'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il

possesto da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.. mediante presentazione di un proprio DGUE (non in sede di offerta ma in sede di esecuzione).

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza cui al comma 15 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 94, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile unico del progetto inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023.

L'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

I piani di sicurezza, di cui al d.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'art. 100 comma 2 e comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite. Restano, altresì confermate, le funzioni svolte dalla Direzione lavori,

Questa Amministrazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite qualora il subappaltatore sia una microimpresa o piccola impresa secondo le definizioni di cui all'art.13, comma 6 allegato I.1. lett. o) del d.lgs 36/2023.

Nell'ipotesi in cui il subappaltatore non sia una microimpresa o piccola impresa, il pagamento diretto da parte della Stazione appaltante potrà avvenire in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore nel pagare quanto dovuto al subappaltatore oppure su precisa richiesta del subappaltatore. In quest'ultima ipotesi, la Stazione appaltante si riserva di accettare tale richiesta in rapporto alla natura del contratto di subappalto.

L'appaltatore è obbligato a comunicare – ai fini del pagamento diretto - a questa Stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, attraverso fattura quietanzata e idoneo documento redatto sulla falsariga dello stato avanzamento lavori previsto dalle norme vigenti.

La mancata comunicazione della quantità e dell'importo delle opere eseguite dal subappaltatore comporterà l'accertamento delle stesse attraverso l'Ufficio di Direzione dei lavori e i relativi esiti costituiranno la base per effettuare il pagamento al subappaltatore.

Sarà cura dell'Ente appaltante verificare preventivamente ad ogni pagamento, presso gli organismi preposti, la regolarità contributiva (DURC) delle ditte subappaltatrici. Il pagamento diretto da parte della Stazione appaltante a favore del prestatore di servizi e/o del fornitore relativamente alle prestazioni oggetto dei sub-contratti potrà avvenire solo in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore alle proprie incombenze debitorie.

Art. 23

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contrattazione collettiva, anche laddove eventualmente entrate in vigore nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività.

Tali obblighi vincolano l'Appaltatore indipendentemente dalla sua aderenza alle associazioni stipulanti, dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore resta obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, trova applicazione l'Art. 5 del Regolamento generale (d.P.R. 207/2010).

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono chiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della L. 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì chiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della L. n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.

L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, nonché il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del Committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della L. n. 136 del 2010.

Art. 24

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

La stipula del Accordo Quadro, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore e la stipula di eventuali appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo come previsto nel presente Capitolato Speciale.

Qualora il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Regolamento generale, fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 120 giorni, è necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.

In caso di irregolarità del DURC dell'Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante:

1. Chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non sia già noto;
2. Verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti previdenziali e dalla Cassa Edile come sopra quantificati;
3. Se la irregolarità del DURC dell'Appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da pendenze contributive relative a contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore regolare nei propri adempimenti con riferimento al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, che non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della L. n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme eventualmente trattenute.

Art. 25

Controversie

La pianificazione delle attività che richiedano la cooperazione tra la committenza e l'Appaltatore, nonché l'esame di tutte le problematiche eventualmente emerse nell'esecuzione del MDO, sono

demandate alla negoziazione dei rappresentanti rispettivamente nominati dalle Parti i quali dovranno coordinarsi e collaborare in buona fede relativamente a:

1. Qualsiasi divergenza di valutazioni tra le Parti inerente all'interpretazione, all'esecuzione del presente Capitolato e dell'Ordine di attivazione;
2. L'istruttoria di eventuali richieste di eliminazione e/o modifica e/o integrazione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro;
3. Eventuali contestazioni in merito all'esecuzione delle prestazioni;
4. Qualunque altro argomento individuato dalla comune volontà delle Parti.

Per le controversie che insorgessero tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, nonché per le riserve che quest'ultimo intendesse proporre, si osserveranno le norme in proposito contenute negli articoli 210 e 212 d.lgs. 36/2023.

Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene esclusa la competenza arbitrale, mentre la definizione delle controversie verrà demandata alla magistratura ordinaria del Tribunale di Agrigento.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori nel modo anzidetto, è tuttavia tenuto ad attenersi sempre alle disposizioni del D.L. senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate, né rifiutare di eseguire i lavori commissionati.

Art. 26 **Risoluzione del contratto**

La Stazione Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'art. 122 e con le conseguenze degli artt. 122 e 124 d.lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante inoltre si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto qualora le penali applicate superino il 10% del valore dell'intero appalto.

In tali casi, l'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento, con i prezzi contrattualmente stabiliti, dei lavori eseguiti nonché dei materiali a piè d'opera che, a giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore al risarcimento dei danni che la Stazione Appaltante dovesse subire per il proseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in caso di gravi inadempienze da parte dell'Appaltatore. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono considerate "gravi inadempienze" le azioni e/o i comportamenti per i quali l'Appaltatore:

- si renda colpevole di frode e/o inadempienze gravi agli obblighi stabiliti dalla legge o dal presente Capitolato, tali da compromettere, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, la buona riuscita degli interventi e la loro ultimazione nei termini stabiliti;
- non rispetti obblighi concernenti il personale, con riferimento al C.C.N.L., agli oneri previdenziali e assistenziali;
- utilizzi subappaltatori non autorizzati;
- sospenda o ritardi in modo ingiustificato l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- si renda responsabile di gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e non adempia alla diffida ad eliminare, entro un congruo termine, le irregolarità riscontrate.

La Società Appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto e del MDO conseguenti qualora:

- l'Appaltatore venga dichiarato fallito o venga sottoposto a concordato preventivo o a qualsiasi altra procedura concorsuale comunque denominata;
- l'Appaltatore non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia e/o non applichi, per le singole tipologie di attività, i contratti collettivi di categoria del settore di riferimento.

In ognuna delle ipotesi sopra previste la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite e avrà diritto di escutere la garanzia fideiussoria prestata, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

La risoluzione dell'Accordo Quadro comporterà la risoluzione automatica di tutti i sub contratti e affidamenti stipulati dall'Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui al presente Capitolato.

L'Appaltatore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti i contratti con soggetti terzi affidatari, ottenendone l'approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ.

In ogni caso resta fermo e impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi sull'Appaltatore per ogni danno da essa subito in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi.

Per il risarcimento di questi danni la Stazione Appaltante ha il diritto di trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché di rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 27

Clausola risolutiva espressa

La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro, oltre che nei casi di cui all'art. 122, d.lgs. 36/2023 nel caso in cui l'Appaltatore si renda inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:

- ritardo nell'esecuzione delle attività o altri inadempimenti che comportino l'applicazione di penali in misura complessivamente superiore al 10% dell'importo dell'Accordo Quadro;
- affidamenti in subappalto in carenza dell'autorizzazione del Committente;
- mancata sottoscrizione del ODA entro un giorno lavorativo decorrente dalla sua ricezione e/o mancato avvio dell'esecuzione delle attività senza giustificato motivo (valutato a insindacabile giudizio della Società Appaltante), entro i termini indicati nello stesso MDO per n. 5 volte anche non consecutive;
- mancato o ritardato invio delle comunicazioni periodiche in merito alle attività programmate o effettuate per almeno n. 5 volte anche non consecutive;
- violazione o mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010);
- inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Stazione Appaltante circa i tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, all'esecuzione del servizio;

- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione delle attività da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento delle attività senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal ODA;
- mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di 20 giorni dalla formale messa in mora da parte della Stazione Appaltante;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle attività quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- ogni altra causa prevista dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Nelle ipotesi sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata A/R o PEC. Resta ferma l'applicazione dell'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 28 **Recesso**

La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dall'Accordo Quadro, ovvero da uno o più degli accordi attuativi affidati tramite Modulo d'Ordine, in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'esecutore con lettera raccomandata A/R o PEC, ovvero dalla data indicata in detta comunicazione, nella quale verranno anche comunicate le modalità del recesso, ovvero se e quali lavorazioni e/o attività debbano comunque essere completate.

L'Appaltatore è obbligato ad attenersi alle disposizioni della Stazione Appaltante in merito alla riconsegna di aree e attività, senza ritardo alcuno, con l'unico diritto di ottenere il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto.

A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa dell'esecutore, la Stazione Appaltante corrisponderà a quest'ultimo il 10% dell'ammontare delle attività espressamente ordinate a mezzo di Modulo d'Ordine e non ancora eseguite.

Nulla è dovuto all'Appaltatore in alcun caso per attività non ordinate tramite MDO né, ad alcun titolo, per l'ammontare residuo a disposizione nell'ambito dell'Accordo Quadro.

Art. 29 **Norme e prescrizioni generali per l'esecuzione delle attività**

L'esecuzione dei servizi e dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

L'Appaltatore provvederà all'esecuzione degli interventi che gli verranno ordinati dalla Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri e obblighi connessi in funzione della natura degli lavori.

Gli interventi ordinati tramite MDO potranno riguardare qualsiasi tipologia di attività inerente alla manutenzione degli ascensori e quant'altro compreso nell'oggetto dell'Accordo Quadro e dovranno essere eseguiti nei tempi e modi previsti dalla Stazione Appaltante.

Trattandosi di attività di manutenzione straordinaria, i singoli interventi potranno essere di limitata entità, interessare contemporaneamente più luoghi ed essere richiesti senza rispettare alcuna regolarità e/o continuità.

Questo potrà comportare anche periodi di interruzione o di ridotta attività, che evidentemente non hanno caratteristiche di sospensione, né possono determinare alcuna pretesa di maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.

Nello svolgimento delle attività l'Appaltatore dovrà rispettare scrupolosamente le normative tecniche (UNI, CEI, UNICIG, ecc..) ad esse applicabili. In particolare, per ciascun intervento dovrà essere applicata la "regola dell'arte" in fase esecutiva, dovranno essere impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle medesime caratteristiche di quelli esistenti.

Nella fase esecutiva l'Appaltatore dovrà inoltre porre la massima attenzione nel procurare il minor disturbo possibile alle attività svolte negli edifici interessati in termini di:

- rumori;
- emanazione di polveri o esalazioni;
- interferenze nei percorsi d'uso;
- depositi di materiali;
- rilascio di detriti;
- apertura di varchi su dislivelli;
- rimozione di elementi di protezione da intrusioni.

In caso di lavorazioni che potenzialmente potrebbero provocare disturbo alle attività svolte negli edifici, in aggiunta alle usuali norme di sicurezza e regole di esecuzione l'Appaltatore, senza alcun incremento di corrispettivo dovrà:

- installare o integrare i mezzi provvisori (transenne, delimitazioni, ecc.) in maniera da limitare al massimo i disturbi;
- effettuare adeguate azioni di informazione;
- concordare con la Stazione Appaltante le giornate e gli orari per l'esecuzione degli eventuali interventi che potrebbero alterare il normale stato di quiete dei luoghi.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prescrivere che alcuni interventi siano eseguiti in assenza di utenti dagli immobili, concentrandoli quindi in particolari orari (anche notturni) o giornate (festive o prefestive) o determinati periodi dell'anno; in questi casi l'Appaltatore ha l'onere di organizzarsi per rispondere a queste particolari esigenze, disponendo in tali orari e periodi di personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguati a rispondere a tali necessità, senza per questo pretendere maggiori compensi. Tutti gli interventi dovranno essere completati con il trasporto a discarica o lo smaltimento dei residui, effettuati nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 30

Oneri e obblighi particolari a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutte le norme e documenti in materia di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1. La fedele esecuzione degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali in modo che i servizi e lavori vengono effettuati a regola d'arte. In nessun caso l'Appaltatore potrà dar corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto; Ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Committente;
2. L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
3. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli previsti dal presente Capitolato e nel contratto;
4. La pulizia dei luoghi di esecuzione delle attività, dei cantieri e delle vie di transito e di accesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e subappaltatori;
5. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per l'esecuzione delle attività nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
6. La fornitura e manutenzione di eventuali cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna ed eventuale illuminazione notturna dei cantieri o luoghi di espletamento delle attività;
7. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli di servizi e lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori disegni e tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
8. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Committenza; nel caso di sospensione delle attività deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
9. L'adozione, nel compimento di tutti i servizi e lavori dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
10. Il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
11. L'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.P.C.M. del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
12. Il completo sgombero di cantieri o luoghi di esecuzione dei lavori entro 3 giorni dall'ultimazione delle attività;
13. L'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

L'Appaltatore è altresì obbligato:

1. ad intervenire alle misure, fermo il diritto per la Committenza di eseguirle alla presenza di due testimoni qualora l'Appaltatore, invitato, non si presentasse;
2. a firmare con sollecitudine i documenti contabili sottopostigli dal Direttore per l'esecuzione, subito dopo la firma di questi;
3. a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori;
4. a produrre alla Committenza adeguata documentazione fotografica relativa alle attività e lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della Committenza. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;
5. a non svolgere attività in concorrenza con la Stazione Appaltante nell'erogazione di servizi ai conduttori presenti negli immobili di proprietà, e più in generale è obbligato a non svolgere direttamente o per il tramite di eventuali subappaltatori, negli immobili di proprietà e/o gestiti dalla Stazione Appaltante, alcun servizio se non quelli espressamente ordinati dalla Stazione Appaltante medesima.

Art. 31

Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, nei Moduli d'Ordine nonché degli elaborati degli eventuali progetti, laddove necessari.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del Regolamento generale (d.P.R. 207/2010) e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP. (D.M. 145/2000).

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018.

Art. 32

Proprietà dei materiali di scavo e demolizioni

I materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprietà della Società Appaltante.

Essi debbono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e demolizioni.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'Appalto sui LL.PP., fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali provenienti da scavi e demolizioni a discrezione della Committenza.

Art. 33

Custodia dei cantieri

Resta a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela di eventuali cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante, e ciò anche durante periodi di sospensione delle attività e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 34

Documentazione parte integrante del CSA

Allegati:

- A. Relazione descrittiva degli interventi;
- B. DUVRI.

CAPO SECONDO - SPECIFICHE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell'Accordo Quadro, possono essere sinteticamente così riassunti, fatte salve più precise indicazioni che, con apposito verbale di consegna, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori, di volta in volta, nell'ambito degli Ordini di Lavoro emessi:

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente appalto, salvo più precise indicazioni che durante l'esecuzione verranno fornite dalla Direzione dei Lavori, consistono principalmente in:

- opere da muratore;
- opere da posatore di pavimenti e rivestimenti;
- opere da gessista e stuccatore;
- opere da verniciatore;
- opere di impermeabilizzazione;
- opere da lattoniere;
- opere da fabbro ed in lega leggera;
- opere da falegname e vetraio;
- opere murarie in assistenza alla posa di impianti tecnologici in caso di manutenzione straordinaria;
- opere da elettricista (compresi impianti speciali) in caso di manutenzione straordinaria e fornitura di materiale elettrico finalizzata alla manutenzione ordinaria;
- servizio spurghi e pulizia periodica vasche;
- manutenzione ordinaria semestrale e su chiamata di porte tagliafuoco;
- eventuale reperibilità (pronta disponibilità).

Gli interventi di manutenzione si svolgeranno all'interno delle strutture, nonché loro eventuali pertinenze, oggetto dell'appalto normato dal presente Capitolato.

Le opere in argomento possono essere convenzionalmente suddivise come segue:

a) attività di manutenzione ordinaria/straordinaria per guasto, su chiamata, consistenti nell'esecuzione di lavori, anche urgenti, da eseguirsi con le priorità definite dalla Direzione ed in qualsiasi condizione operativa, anche in orario diverso da quello normale di lavoro.

b) attività di manutenzione ordinaria/straordinaria per prevenzione, concordata per modalità e tempi con la Direzione dei Lavori.

Potrà essere inoltre richiesta dalla Direzione dei Lavori l'esecuzione di sopralluoghi e verifiche per l'individuazione di esigenze di interventi manutentivi o per verifiche di situazioni presumibilmente pericolose, secondo le esigenze e le priorità operative stabilite dalla Direzione dei Lavori, concordando tempi e modi di esecuzione.

c) opere compiutamente definite di piccola manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione di ambienti, comprendenti diverse tipologie d'opera (opere murarie; pavimentazioni e rivestimenti, anche resilienti; tinteggiature; controsoffitti; opere impiantistiche, etc.).

Gli interventi di cui ai punti a) e b) saranno disposti di volta in volta alla Impresa appaltatrice con apposito ordinativo di lavorazione scritto.

Per gli interventi di cui al p.to c) sarà cura della Direzione dei Lavori fornire adeguati elaborati grafici con richiesta di intervento che fisserà modalità, materiali e termine di esecuzione; a cura dell'appaltatore per gli interventi di cui al punto c) la predisposizione concordata di preventivi particolareggiati con fornitura di particolari costruttivi e schede materiali nonché cronoprogramma delle lavorazioni. I singoli preventivi saranno compilati dall'appaltatore nel rispetto della applicazione dei prezzi unitari secondo quanto previsto in sede di appalto.

Le esigenze manutentive di seguito indicate sono da ritenersi esemplificative;

MANUTENZIONE COPERTURE

- pulizia coperture, canali di gronda, con eventuale ausilio di autocestello o ponteggio;
- riparazione di coperture a falde;
- ripresa di infiltrazioni;
- manutenzione di coperture piane con l'eventuale riparazione di infiltrazioni con opportuna guaina, verifica tenuta boccacci e montaggio di parafole mancanti;
- riparazione di grondaie, converse, pluviali compluvi e bandinelle e relativi pozzetti con eventuale sostituzione - verifica e sistemazione di camini di qualsiasi tipo;
- verifica, sistemazione o sostituzione di parti di controsoffitti ammalorati.

MANUTENZIONE FINITURE INTERNE ED ESTERNE

- riprese intonaco interno ammalorato, con demolizione e rifacimento dello stesso ed eventuale ripresa di tinteggiatura;
- sistemazione o sostituzione di porzioni di rivestimento e/o pavimento di qualsiasi tipo mancante o ammalorato (compresi i gradini delle scale);

- tinteggiatura e verniciatura;
- chiusura di lesioni nei paramenti orizzontali o verticali;
- piccole opere di modifica del layout

distributivo. MANUTENZIONE IMPIANTI

FOGNARI

- pulizia pozzetti acque bianche e nere con l'eventuale ausilio di autoespurgo.
- riparazione di condotte fognarie;
- sostituzione di botole e caditoie rotte o

mancanti. MANUTENZIONE OPERE ESTERNE

- sistemazione di porzioni pavimenti esterni sconnessi;
- sistemazione di muretti ammalorati o pericolosi;
- riparazione di porzioni scale, rampe e marciapiedi;
- sistemazione o riparazione di cordoli.

MANUTENZIONE di PORTE E FINESTRE IN METALLO:

- sistemazione serramenti metallici, con sostituzione di elementi non funzionanti come: cardini; maniglie; serrature elettriche e non, con relativo barilotto; elementi di chiusura (es. meccanismo apri vasistas); catenacci; braccetti; etc.;
- chiudiporta e maniglioni antipanico, elettrici e non;
- lubrificazione dei meccanismi e delle cerniere;
- rifissaggio dei telai.

VETRI SU TELAI METALLICI

- sostituzione dei vetri rotti o lesionati (tale sostituzione è da intendersi con vetri a norma, con eventuale modifica infisso);
- sostituzione di eventuali fermavetri mancanti o danneggiati;

PARAPETTI, CANCELLI, RINGHIERE, INFERRIATE E GRATE ORIZZONTALI:

- riparazione parapetti e cancelletti in ferro con sostituzione degli elementi non funzionanti: cardini; maniglie; serrature elettriche e non, complete di barilotto; chiudi cancello; catenacci e lucchetti;
- automatismi: riparazione o

sostituzione; RECINZIONI

- riparazione recinzioni con chiusura fori, riparazione o sostituzione di paletti e montaggio di tratti di rete mancanti;
- riparazione divisori in metallo;

MANUTENZIONE DI PORTE E FINESTRE IN LEGNO

- sistemazione serramenti in legno, con sostituzione degli elementi non funzionanti come: cardini; maniglie; serrature; elementi di chiusura (meccanismo apri vasistas); chiudiporta e maniglioni antipanico;

VETRI SU TELAI IN LEGNO

- sostituzione dei vetri rotti o lesionati (tale sostituzione è da intendersi con vetri a norma, con eventuale modifica infisso);

PERSIANE, AVVOLGIBILI E VENEZIANE

- controllo funzionalità, con sostituzione di elementi non funzionanti come: corde; rulli; avvolgibili; elementi mancanti delle tapparelle; catenaccini di chiusura;
- sostituzione dell'avvolgibile e cassonetti coprirullo;
- sostituzione di zanzariere rotte nelle cucine, dispense ed eventuali altri

locali; DIVISORI IN LEGNO

- riparazione degli scorrevoli in legno con sistemazione in guida ed eventuale sostituzione di guida a terra e/o dei cuscinetti.

Tutti gli interventi svolti saranno contabilizzati nei termini e modi previsti dal contratto e nel rispetto delle norme vigenti che regolano la materia.

Tali attività saranno organizzate in maniera da facilitare il controllo dei materiali, del tipo di lavoro, delle fasi di lavoro e del rispetto delle norme sulla tutela ambientale. La struttura dei dati raccolti deve permettere di seguire completamente ogni fase operativa, dal sorgere della richiesta, passando per l'ordine di intervento, sino alla contabilizzazione e all'indicazione delle fasi lavorative eseguite.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. Il Committente si riserva l'insindacabile facoltà di prevedere le varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Il Committente, in particolare, si riserva la facoltà di estendere o diminuire l'appalto nei limiti di un quinto del prezzo di aggiudicazione e l'impresa aggiudicataria è obbligata ad evadere tale richiesta, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell'offerta.

Agrigento, 27.01.2026



Il RUP
Geom. Francesco Vasile

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Francesco Vasile", written over the printed name.